

le *Prestarie* fossero una specie di Feudo, ma certo s'ingannavo. All'incontro furono altri di parere, e fra essi il P. Daniele Gesuita nel Lib. II. Cap. I. della Milizia Franzese, che si desse il nome di *Precarie*, allorché un usurpatore di qualche Bene Ecclesiastico, desiderando di ritenerlo, porgeva Preci al Vescovo, Abbate &c. per poterlo godere in vita sua, e de' figli e nipoti, pagando l'annuo Canone. E che allora si chiamassero *Prestarie*, quando il Rettor delle Chiese spontaneamente facea la concessione. Ma non sussistono sì fatte opinioni. Ancorché niuna usurpazione fosse preceduta, uso fu di presentar suppliche e Preci per ottener le Entheuti; e senza di tali Preci non seguiva o *Prestaria*, o *Precaria*, o *Livello*.

S' HA da avvertire nella Cronica del Volturno Par. II. del Tom. I. *Rer. Ital.* alla pag. 409. che i Monaci di quel Monistero nell' Anno 882. cercavano *hominem, qui de rebus Monasterii nostri in Convenientia, aut per Libellarium recipere voluisset, & præstaturus esset argentum &c. Novissime invenimus Leonem &c. & statuimus, ut præstaret nobis argenti Libras triginta quinque, & daremus ei per Libellarium scriptum Cespitem Monasterii nostri &c. Hæc omnia usque ad annos viginti novem dedimus & tradidimus, itaut amodo &c. annualiter censum persolveret Solidum unum. Ad completum autem ipsum constitutum tempus illi, vel suis heredibus, reddamus triginta Libras argenti, & ipsæ residuæ quinque Libræ moriantur apud nos &c.* Potrebbe quì talun trovare l'origine del nome *Prestaria*, e che nelle *Precarie* si porgeissero Preci, e si pagasse anche danaro, ma senza obbligazione alcuna di restituirlo. Ma nè pur questa vien da me creduta la differenza delle *Prestarie* dalle *Precarie*; e stimo doverfi anteporre l'opinione del Sirmondo nelle Note a i Concilj di Francia, e del Vossio Libro III. *de Vitiis Serm.* Giudicarono essi, che la *Precaria* fosse la Carta data dal postulatore del fondo, che restava presso il concedente; e la *Prestaria* la Carta data dal Vescovo, o altro concedente data, la quale si conservava da chi avea ottenuta la grazia. Dissi sembrare a me più vera questa sentenza. Nelle Giunte da me fatte alla Cronica Casauriense Part. I. del Tomo I. *Rer. Italic.* pag. 917. si vuol osservare una Carta scritta l' Anno 983. Pretendeva Adamo Abbate di quel Monistero, che un certo Beczone non avesse osservati i patti espressi *in scripto Precariæ*. Fu perciò da' Giudici sentenziato in favor dell' Abbate, il quale *reddidit Beczoni ipsam Precariam; & Beczo Abbas reddidit ipsam Præstariam*. Di queste *Precarie* e *Prestarie* si truovano più esempli nel Formulario di Marcolfo, e nell' Appendice al medesimo, che si legge ne' Capitolari de' Franchi, e nelle Formole del Lindenbrogio. In una Carta del suddetto Monistero Vulturense nell' Anno 936. alcuni dimandano all' Abbate Rambaldo, *ut aliquid de rebus juris proprietatis Monasterii vestri nobis, vel ad heredibus nostris in Præstitum detis*. L' Abbate dà loro a *Livello* alcuni

*Diff. Ital. Tom. II.* Z 3 Campi.